



TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE

I

COMPITI DEL CUSTODE DEL COMPENDIO PIGNORATO

Allorché venga nominato un custode del compendio immobiliare pignorato questi provvederà a svolgere i seguenti compiti:

ESAME DEL FASCICOLO

- 1) **prima di fissare l'accesso, esaminerà** il fascicolo informatico dell'esecuzione, secondo il modello "prima relazione del custode" presente sul sito del Tribunale di Roma (sez. modulistica)¹;
- 2) **acquisirà certificato di stato civile, stato di famiglia e il certificato di residenza storico della parte esecutata, nonché – nel caso sia coniugata – l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio - e - nel caso sia unita civilmente - l'estratto per riassunto dell'atto di nascita;**
- 3) laddove riscontrasse vizi e/o lacune che siano di ostacolo alla **procedibilità** dell'esecuzione (es. atti depositati fuori termine, mancanza di titolarità in capo all'esecutato del bene pignorato, nullità della notifica del pignoramento etc.), **relazionerà immediatamente il Giudice** per i provvedimenti del caso, sospendendo le operazioni degli ausiliari in attesa del provvedimento;
- 4) Nel caso in cui riscontrasse lacune della documentazione ex art. 567 co 2 cpc suscettibili di integrazioni (es. continuità delle trascrizioni di atti di provenienza al ventennio, incompletezza della documentazione nei confronti dei comproprietari etc...), lo segnalerà immediatamente al creditore procedente invitandolo ad integrare le stesse prima dell'udienza fissata ex art. 569/600 cpc relazionando contestualmente al giudice;
- 5) **Nel caso in cui la procedura abbia a oggetto immobili che, SULLA BASE DEGLI ATTI PRESENTI NEL FASCICOLO, risultino realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e siano stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche:**
 - per le procedure già pendenti al 1° gennaio 2021, depositerà istanza al giudice da denominarsi "istanza per la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 commi 376, 377 e 378 L. 178/2020 ai fini delle valutazioni di competenza;
 - per i pignoramenti notificati a far data dal 1° gennaio 2021, verificherà che il creditore procedente abbia depositato agli atti del fascicolo prova della comunicazione di cui al Comune di Roma Capitale e alla Regione Lazio prescritte dalla normativa di cui sopra ed, in caso negativo, evidenzierà immediatamente al GE l'omissione ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - in ogni caso, ove il creditore procedente sia l'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario o un suo cessionario e/o avente causa, segnalerà a quest'ultimo la necessità che sia depositata agli atti della procedura documentazione attestante la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente

¹ Il modello "prima relazione del custode" sostituisce il "modulo di verifica iniziale sulla regolarità della procedura". Dovrà essere compilato nella fase iniziale sulla base delle informazioni presenti nel fascicolo al momento della nomina. Lo stesso andrà, quindi, integrato nel corso dello svolgimento delle ulteriori fasi dell'incarico. Nel caso in cui si rilevino vizi che ostacolano la procedibilità dell'esecuzione si provvederà a depositare immediata relazione al GE (v. punto 3 dell'esame del fascicolo); ove si ritenga che sussistano lacune colmabili (v. punto 4 esame del fascicolo) si procederà nelle operazioni di immissione in possesso, salvo relazionare il Giudice prima dell'udienza evidenziando "in rosso" le problematiche segnalate al precedente ed il superamento (o meno) delle stesse.

creditore erogante il mutuo nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire le verifiche disposte dall'art. 1 comma 378 l. 178/2020.

IMMISSIONE IN POSSESSO

- 6) superato l'esame positivo del fascicolo provvederà a comunicare la sua nomina al domicilio reale del debitore esecutato²;
- 7) prenderà immediato contatto con l'esperto nominato per la stima del compendio immobiliare pignorato, al fine di coordinare le operazioni di sopralluogo e rilievo dopo l'esame positivo del fascicolo;
- 8) effettuerà nel più breve tempo possibile, unitamente all'esperto stimatore, il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento redigendo, apposito verbale di immissione in possesso e segnalando immediatamente al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, 3° comma, c.p.c. (revoca dell'autorizzazione a risiedere presso l'immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione)³;
- 9) verificherà se il bene è occupato dal debitore esecutato ovvero da terzi e, in ogni caso, illustrerà quali sono le proprie funzioni, in cosa consiste la attività di custodia e quali sono i doveri dell'occupante; provvederà ad acquisire dai terzi il titolo che legittima la loro occupazione;
- 10) consegnerà al debitore, agli occupanti o ai comproprietari non debitori apposito modello informativo, scaricabile dal sito del Tribunale di Roma (sez. modulistica nuovo modulo aggiornato);
- 11) in adempimento dell'obbligo di vigilanza previsto dal novellato art. 560 cpc, provvederà ad effettuare sopralluoghi periodici presso il compendio pignorato (almeno con cadenza trimestrale) al fine di verificare se la parte esecutata adempia agli obblighi sulla stessa incombenti; provvederà, altresì, a richiedere periodicamente informazioni all'amministrazione condominiale anche sullo stato dei pagamenti;
- 11) concorderà con gli occupanti un calendario per le visite degli offerenti, acquisendo la disponibilità di **almeno** fissi due giorni a settimana per la durata di almeno quattro ore;
- 12) relazionerà immediatamente il giudice delle eventuali circostanze che legittimano, a mente dell'art. 560 c.p.c., l'emissione immediata dell'ordine di liberazione del bene pignorato.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - RENDICONTO

² Anche nell'ipotesi in cui il debitore abbia eletto domicilio in luogo diverso da quello di residenza o non abbia eletto domicilio.

³ Il custode provvederà a dare comunicazione della data fissata per il primo accesso alla parte esecutata ed ai comproprietari dei beni indivisi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero a mezzo PEC) ed invitandola/i ad essere presente al compimento delle operazioni. Al momento dell'accesso il custode dovrà rendere edotto l'occupante esecutato della circostanza che:

- a) lo stesso, in forza della procedura esecutiva, è divenuto "mero detentore" dell'unità immobiliare pignorata;
- b) sarà disposta l'immediata liberazione del bene se non consentirà il regolare svolgimento della procedura esecutiva, con particolare riferimento ai sopralluoghi dell'esperto stimatore e del custode ed alle visite dei potenziali offerenti ovvero qualora il compendio non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in buono stato di conservazione ovvero siano violati gli obblighi sulla stessa incombenti (a titolo esemplificativo: rendiconto trimestrale, ordinaria manutenzione, riparazione danni etc.);
- c) ove il debitore intenda accedere al beneficio della conversione del pignoramento, dovrà formulare la relativa istanza nei modi e nelle forme di cui all'art.495 c.p.c. non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita. Il Custode, quindi, concorderà con l'occupante l'immobile almeno un pomeriggio a settimana in cui egli dovrà rendersi disponibile per le esigenze della procedura. **In ogni caso egli, nello stabilire le modalità di accesso e di visita, nonché nel compimento di tutte le attività a lui demandate dovrà sempre agire anche al fine di garantire (nei limiti del possibile) la dignità e la riservatezza degli occupanti le unità immobiliari soggette a procedura;**

- 12) **riscuoterà** i canoni di locazione e le indennità di occupazione provvedendo a far versare le somme dovute sull'apposito c/c per le custodie, vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, presso l'Agenzia n. 90 della Banca di Roma (per le procedure pari) e presso l'Agenzia n. 3 della Banca di Credito Cooperativo di Roma (per le procedure dispari);
- 13) **darà** immediata comunicazione della propria nomina agli occupanti (con o senza titolo) degli immobili pignorati intimando loro di versare a lui tutte le somme altrimenti dovute al debitore esecutato;
- 14) **segnerà** tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite che si protragga da almeno 2 mensilità⁴;
- 15) **provvederà ad intimare tempestivamente** il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza⁵ o la disdetta dei contratti opponibili alla procedura esecutiva per le scadenze successive;
- 16) **segnerà** al giudice eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;
- 17) **segnerà** ai creditori presenti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione l'eventuale inadeguatezza del canone ex art.2923, 3° comma c.c.;
- 18) qualora taluno degli immobili sia in condominio, **darà** immediata **comunicazione** della propria nomina all'amministrazione condominiale, specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in prededuzione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile⁶;
- 19) **provvederà a salvaguardare** i diritti dei comproprietari nell'ipotesi di custodia avente ad oggetto solo parte del bene in comunione. Il custode, in particolare, si immetterà nel possesso limitatamente alla sola quota, provvederà alla riscossione della sola quota parte dei frutti civili di spettanza della procedura, organizzerà le visite compatibilmente con le esigenze dei comproprietari che occupano l'immobile;
- 21) **renderà** trimestralmente a norma dell'art.593 c.p.c. il conto della sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le poste attive e quelle passive d) le attività compiute; e) le istanze proposte; f) sommariamente, i provvedimenti ottenuti.

ADEMPIMENTI PER L'UDIENZA EX ART. 569/600 CPC

- 20) verificherà, unitamente all'esperto designato per la stima dell'immobile, la documentazione ipotecaria e catastale in atti e segnerà al creditore pignorante le eventuali lacune o imprecisioni invitandolo a regolarizzare gli atti e a depositare gli avvisi ex artt. 498 e 599 c.p.c. prima dell'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita; nel caso di espropriazione di beni indivisi controllerà che la documentazione di cui all'art. 567 co 2 **cpc riguardi tutti i comproprietari dei beni e sia risalente almeno al ventennio anteriore alla trascrizione dell'atto di pignoramento per accertare l'esistenza di eventuali trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli o eventuali vincoli ed oneri opponibili all'acquirente;**
- 21) **almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata ex art. 569/600 cpc** depositerà relazione predisposta secondo il modello pubblicato sul sito del Tribunale di Roma unitamente agli allegati ivi indicati, possibilmente con collegamento ipertestuale da inserire nel testo⁷;

⁴ ATTENZIONE: ogni azione di sfratto per morosità o per finita locazione ed in generale, ogni azione diretta a recuperare la disponibilità materiale del compendio immobiliare pignorato, dovrà essere espressamente autorizzata dal Tribunale.

⁵ **Motivare** il diniego con la necessità di vendere l'immobile espropriato nella procedura esecutiva in questione.

⁶ Il custode inviterà l'amministrazione condominiale a far pervenire presso il suo studio copia delle richieste di pagamento inviate al proprietario dell'immobile, dei verbali e delle delibere delle assemblee condominiali, nonché, di ogni ulteriore comunicazione afferente alla gestione del condominio.

⁷ per effettuare il collegamento ipertestuale del documento è necessario che lo stesso sia collocato nella stessa cartella

22) **predisporrà**, unitamente all'esperto nominato dal Tribunale, la descrizione del bene da allegare all'ordinanza di delega ⁸ nonché l'ordine di liberazione del bene in formato editabile laddove ricorrano i presupposti della sua emissione in base all'art. 560 cpc, depositandone bozza almeno 7 giorni prima dell'udienza ex art. 569 cpc; esaminerà la relazione di stima, fornendo all'udienza il proprio motivato parere sul valore indicato; nel caso di bene indiviso predisporrà nel medesimo termine suindicato bozza dell'ordinanza che dispone la divisione, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito del Tribunale di Roma.

Predisporrà, altresì, la descrizione del bene oggetto del giudizio di divisione da depositare almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, alla quale parteciperà unitamente all'esperto stimatore;

Nel caso in cui la procedura abbia a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e siano stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, curerà che, nella descrizione dei beni, siano ben indicati la natura del diritto (di regola proprietà superficiaria) sul bene da porre in vendita e gli obblighi assunti dal Concessionario (per sé e i suoi aventi causa) sia in sede di stipula della Convenzione con il Comune di Roma Capitale per la concessione del diritto di superficie sia con l'atto trascritto a favore dell'ente erogatore del finanziamento per la concessione dei contributi pubblici necessari alla realizzazione del programma di edilizia economica e popolare; verificherà e riporterà nella descrizione del bene la circostanza che il valore di stima sia stato determinato dall'esperto tenendo conto dell'esistenza di tali vincoli - tra cui anche il c.d. prezzo massimo di cessione - e quindi operando la decurtazione del canone di affrancazione;

23) **interverrà** alle udienze fissate dal giudice dell'esecuzione (o della divisione), fornendo ove necessario il proprio motivato parere sulla infruttuosità dell'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.;

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICITA', ALLE VISITE ED ALLA LIBERAZIONE DEL BENE

24) **effettuerà**, entro 30 giorni dalla emissione della ordinanza di delega, assieme al referente di Aste Giudiziarie Inlinea Spa, le operazioni di sopralluogo per la realizzazione del Virtual Tour 360° degli immobili oggetto della procedura nel caso di immobili diversi dai terreni, dalle costruzioni non ultimate e dai ruderi, prendendo immediato contatto con Aste Giudiziarie Inlinea Spa, inviando email all'indirizzo virtualtour@astegiudiziarie.it. Aste Giudiziarie Inlinea Spa svolgerà tale attività in qualità di ausiliario e il referente della Società dovrà essere accompagnato di persona dal custode per consentire l'accesso agli immobili pignorati per la realizzazione del virtual tour 360° ⁹;

25) **curerà** nei termini tutti gli adempimenti pubblicitari relativi agli esperimenti di vendita fissati dal professionista delegato, con le modalità stabilite nell'ordinanza di delega e nell'avviso di vendita ¹⁰

della relazione. Basterà poi evidenziare nel testo di quest'ultima il numero dell'allegato, cliccare con il tasto destro del mouse sullo stesso, selezionare "collegamento ipertestuale" e scegliere il documento da collegare. Si procederà poi a depositare la relazione unitamente agli allegati con il consueto redattore atti utilizzato dal professionista.

⁸ In relazione allo **STATO DI OCCUPAZIONE indicherà**: libero; in corso di liberazione; occupato da terzi o dal debitore che non vi abita (l'aggiudicatario potrà chiedere la liberazione sin dal momento dell'aggiudicazione); occupato dall'esecutato che vi abita (non potrà essere disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento); occupato con titolo opponibile (descrivere lo stesso e la data di scadenza); provvederà ad aggiornare il delegato su eventuali mutamenti dello stato di occupazione indicato nella delega;

⁹ Il custode provvederà a convocare l'addetto al virtual tour per l'accesso quando vi sia sicurezza che il sopralluogo sarà consentito.

¹⁰ Il custode provvederà a prelevare le somme necessarie alla realizzazione del virtual tour 360°, alla eventuale

26) comunicherà immediatamente l'avviso di vendita al gestore della vendita nominato dal giudice dell'esecuzione;

27) **si adopererà**, accompagnando di persona (o a mezzo di un suo delegato *ad hoc* e senza aggravio di spese per la procedura), tutti gli interessati all'acquisto, affinché essi possano visitare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la vendita, singolarmente e con la massima riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria, precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore;-

28) **provvederà** ad intimare la liberazione o il rilascio dell'immobile disposti dal giudice curandone l'attuazione, verbalizzando le relative operazioni e depositando gli atti assieme alla relazione finale;

29) **fornirà** ogni utile informazione agli eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita (anche riguardo alla possibilità di accedere ad un mutuo con gli Istituti convenzionati) ed alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nelle pubblicità commerciali il proprio recapito telefonico (fisso e cellulare).

pubblicità commerciale disposta ed alla pubblicazione sui siti internet indicati nell'ordinanza di vendita, direttamente da quelle apprese alla procedura esecutiva. Ove non siano disponibili somme o esse risultino insufficienti, inviterà **immediatamente** via p.e.c. ciascuno dei creditori a corrispondere al gestore della vendita quanto necessario, avvertendoli che nel caso di mancata corresponsione la pubblicità non verrà effettuata e non si potranno tenere le vendite e che, qualora ciò accadesse per due volte, l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile. **La prova degli adempimenti pubblicitari dovrà essere da lui inviata al professionista delegato almeno 7 giorni prima della vendita.**